

Da: segreteria@ordineavvocatifirenze.it
Inviato: lunedì 27 febbraio 2012 20:27
Oggetto: Comunicazioni importanti: Trasloco Uffici Giudiziari - Contributo Unificato - Tariffe forensi



Il Presidente

Cari Colleghe e Colleghi

per Vostra opportuna conoscenza diamo il riepilogo di alcune importanti informazioni:

**ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI E DELLE ATTIVITA' PROCESSUALI
IN ORDINE ALLE OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO NEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA**

Di seguito trovate il collegamento diretto con le comunicazioni inviate dai Dirigenti degli Uffici che sono pubblicate anche sulla home page del sito dell'Ordine:

[CORTE D'APPELLO](#)

[TRIBUNALE DI FIRENZE – SETTORE CIVILE](#)

[TRIBUNALE DI FIRENZE – SEZIONE LAVORO](#)

**TRIBUNALE DI FIRENZE
MODIFICHE IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA – CONTRIBUTO UNIFICATO**

Abbiamo ricevuto la circolare diramata dal Presidente del Tribunale in materia di contributo unificato, con riferimento ai giudizi di impugnazione, domanda riconvenzionale, chiamata in causa e intervento autonomo, alla luce dell'art. 28 della L. 183/2011.

Potete consultare il documento e la nuova modulistica direttamente al seguente link:

[TRIBUNALE DI FIRENZE – NUOVE DISPOSIZIONI SU CONTRIBUTO UNIFICATO](#)

ABROGAZIONE DELLE TARIFFE E PROBLEMI INTERPRETATIVI

Alcuni di Voi hanno chiesto al Consiglio dell'Ordine di fornire linee interpretative per l'applicazione di criteri sostitutivi rispetto all'abrogazione delle tariffe, soprattutto in materia di redazione degli atti di precetto e dei ricorsi per decreto ingiuntivo.

La legge non attribuisce né al Consiglio dell'Ordine né al Consiglio Nazionale Forense la facoltà di dare criteri interpretativi.

Tuttavia il Consiglio osserva che la tendenza registrata subito dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 1/2011 (art. 9, comma 2 - abrogazione delle tariffe) è stata quella di ritenere che non vi sia alcun vuoto normativo.

Ciò significa che i criteri di liquidazione dei compensi, anche da parte dell'Autorità Giudiziaria, continuano ad essere riferiti alle tariffe in assenza dei parametri ministeriali a cui fa riferimento l'art. 9, comma 2, sopra indicato.

In tal senso si sono pronunciati sia i dirigenti di Uffici Giudiziari, sia Autorità Giudiziarie con alcune decisioni.

Per consentirVi una panoramica di quanto avvenuto potete consultare e scaricare direttamente i seguenti documenti cliccando sopra:

- [provvedimento 1/2/2012 del Presidente del Tribunale di Verona](#)
- [sentenza 3/2/2012 del Tribunale di Varese, Prima Sezione Civile](#)
- [disposizioni 3/2/2012 dei Presidenti della Corte d'Appello e del Tribunale di Milano](#)
- [sentenza 6/2/2012 del Tribunale di Urbino, Sezione Civile](#)
- [provvedimento 9/2/2012 del Presidente del Tribunale di Roma](#)

Anche la Corte d'Appello di Palermo, con provvedimento del 6/2/2012, ha aderito all'interpretazione di cui sopra.

Ricordiamo che anche il nostro Consiglio ha presentato formale richiesta in tal senso ai Presidenti della Corte d'Appello e del Tribunale ed al Coordinatore dei Giudici di Pace ([collegamento](#)).

Lo stesso Governo, in risposta ad una interrogazione parlamentare, ha ribadito che non vi sono vuoti normativi tali da impedire la liquidazione dei compensi in quanto, in assenza dei parametri sopra indicati, i vecchi criteri tariffari potranno essere ancora applicati in virtù dell'art. 2233 c.c.

Su quest'ultima questione segnaliamo tra l'altro che sul nostro sito è pubblicato un [breve commento \(collegamento\)](#) sull'orientamento governativo a firma del Collega Gianluca Gambogi.

Con i più cordiali saluti
Sergio Paparo

_____ Informazioni da ESET NOD32 Antivirus, versione del database delle firme digitali 6920 (20120227) _____

Il messaggio è stato controllato da ESET NOD32 Antivirus.

www.nod32.it

_____ Informazioni da ESET NOD32 Antivirus, versione del database delle firme digitali 6969 (20120315) _____

Il messaggio è stato controllato da ESET NOD32 Antivirus.

www.nod32.it